



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Organizzazione, personale
e affari generali**

Via don G. Grazioli, 1 – Palazzo Verdi – 38122
Trento

T +39 0461 496269

F +39 0461 496224

pec dip.org.pers@pec.provincia.tn.it

@ dip.org.pers@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

UMST Grandi Opere e ricostruzione

Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497661

F +39 0461 497470

pec umst.gor@pec.provincia.tn.it

@ umst.gor@provincia.tn.it

Spett.

Direttore Generale della Provincia

Dirigenti Generali

Responsabili UMST e UMSE

Dirigenti di Servizio

Dirigenti di Agenzie

Enti Strumentali della Provincia

e, p.c. Consorzio dei Comuni trentini

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento

Ordine degli Architetti della Provincia di Trento

Ordine dei Geologi del Trentino e Alto Adige

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento

Collegio dei Geometri

Collegio dei Periti Industriali

Collegio dei Periti Agrari

Confindustria Trento

Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Federazione Trentina della Cooperazione
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio
Confesercenti del Trentino
Università degli Studi di Trento
Federazione provinciale dei Consorzi irrigui
e di miglioramento fondiario
LORO SEDI

D319/2019/1.1.2-2019-3

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Applicazione dell'art. 26, comma 1, legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in seguito alla
sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di data 26 settembre 2019, C-
63/18.

INFORMATIVA

La Quinta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza di data 26
settembre 2019, ha dichiarato:

***“La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli
appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato
(UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso
che **osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,
che limita al 30% la parte dell'appalto che l'offerente è autorizzato a subappaltare a terzi**”.***

La pronuncia ha dichiarato l'incompatibilità dell'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 con
la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici, nella parte in
cui limita, in modo generale ed astratto, il ricorso al subappalto ad una percentuale fissa. La Corte
di Giustizia prevede, comunque, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di limitare il
subappalto caso per caso, fornendo adeguata motivazione in relazione al settore economico
interessato dall'appalto, alla natura dei lavori o all'identità dei subappaltatori.

La pronuncia impatta a livello provinciale, in forza del rinvio contenuto all'articolo 26,
comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e richiede un'attenta analisi sulle conseguenze
applicative dell'istituto del subappalto.

Le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea hanno efficacia *ultra partes* e
comportano l'obbligo, non solo da parte del giudice del rinvio, ma anche dell'amministrazione, di
disapplicare il diritto interno in contrasto con il diritto europeo.

La violazione dell'obbligo di disapplicazione della norma dichiarata non conforme alla
disciplina europea espone l'amministrazione al rischio di responsabilità per i danni che ne possono
derivare.

Nelle more dell'adozione di specifiche linee guida, necessarie per operare un adeguamento a quanto dichiarato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, **si consiglia di disapplicare l'art. 105 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 nella parte in cui fissa la quota massima subappaltabile.**

Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici **possono comunque limitare o non ammettere il subappalto, dandone conto con adeguata motivazione** nel provvedimento a contrarre, in relazione alla specificità del settore economico interessato dall'appalto o alla natura dei lavori o della prestazione da subaffidare.

Per le procedure il cui termine di presentazione delle offerte non sia ancora scaduto si consiglia di **rettificare i documenti di gara** (es. bando o lettera di invito, disciplinare, capitolato speciale, etc.) nella parte in cui prevedono il limite di quota subappaltabile, concedendo eventualmente una proroga del termine di presentazione delle offerte, salvo il caso in cui le amministrazioni motivino nel provvedimento a contrarre la limitazione del subappalto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Luca Comper -

IL DIRIGENTE GENERALE
- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).